

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 3856 del 9 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 17, 18 e 20;

VISTO l'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione dell'Ente, in merito alle funzioni del Segretario Generale, il quale, tra le altre attribuzioni allo stesso riservate ed affidate, adotta gli atti ed i provvedimenti anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni che comportano impegni di spesa superiori ai limiti, per valore e per materia, entro i quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le rispettive competenze di spesa o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di assegnazione del budget;

VISTO il "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI*", per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 13 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*";

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisce il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed integrato con quanto disposto dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, nella legge n.108 del 29 luglio 2021;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

DATO ATTO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del DL 179/2012, convertito con la legge 221/2012, con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito, tra gli altri, il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, fissando e stabilendo, per il biennio 2022-2023, la soglia in € 215.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTI gli articoli 9, 10 e 12 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTE le deliberazioni con le quali, rispettivamente, il Comitato Esecutivo, nella seduta del 23 marzo 2021, ha istituito l'Unità di Progetto a carattere temporaneo denominata "*Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI*" ed il Consiglio Generale, nella riunione dell'8 aprile 2021, ha apportato modifiche all'Ordinamento dei Servizi dell'Ente e ha definito la declaratoria delle competenze della suddetta Unità Progettuale, stabilendo che la *governance* del sistema è in capo al Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 1600/21 del 30 aprile 2021 con il quale il Segretario Generale - in attuazione delle citate deliberazioni del Comitato Esecutivo del 23 marzo 2021 e del Consiglio Generale dell'8 aprile 2021 - ha conferito alla d.ssa Giuseppa Scimoni, con decorrenza dal 1° maggio 2021 e con scadenza al 30 aprile 2024, l'incarico di livello dirigenziale generale di responsabile dell'Unità di Progetto denominata "*Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI - UPCA*";

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTI il budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale e la propria determinazione n. 3811 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato assegnato ai centri di responsabilità il budget di gestione per l'esercizio 2022;

TENUTO CONTO che, con la citata determinazione n. 3811 del 16 dicembre 2021, sono stati omogeneizzati e stabiliti i livelli ed i limiti di spesa per l'adozione di atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di responsabilità ed è stato, altresì, definito il nuovo impianto, con la determinazione dell'ambito e dei limiti delle deleghe conferite e/o da conferire, di volta in volta, nel caso di affidamenti compresi nel Programma degli acquisti relativo all'anno 2022 ed affidati tramite la Centrale Acquisti;

VISTA la Convenzione stipulata, secondo le regole dell'*in house providing*, con la quale sono stati conferiti ad ACI Informatica SpA i servizi di committenza e sono state stabilite le regole organizzative ed operative per l'attuazione progressiva del modello di centralizzazione degli acquisti delineato nelle citate deliberazioni del Comitato Esecutivo del 23 marzo 2021 e del Consiglio Generale dell'8 aprile 2021, che prevede la Governance in capo ad ACI e la gestione operativa degli affidamenti in capo alla società in house ACI Informatica che svolgerà la funzione di Centrale Acquisti per l'Ente e che è responsabile del rispetto del Codice dei contratti pubblici per le attività ad essa direttamente imputabili attinenti la fase di gestione delle procedure di affidamento;

VISTA la propria determinazione n. 3825 del 16.02.2022, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 21 del Codice dei contratti pubblici, è stato approvato il programma biennale 2022-2023 di acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, comprensivo degli affidamenti che ACI effettuerà in proprio e degli affidamenti, progettati mediante aggregazione della domanda e del fabbisogno evidenziato dai centri di responsabilità, centrali e territoriali dell'Ente, che verranno effettuati attraverso la Centrale Acquisti nel biennio 2022-2023;

PRESO ATTO che, nell'ambito del suddetto programma biennale 2022-2023 di forniture e servizi, è prevista, tra le altre, la procedura aperta di rilievo comunitario, per l'affidamento del servizio di pulizie, sanificazione ed igiene ambientale, comprensivo della fornitura del materiale igienico e di consumo per gli uffici che insistono nelle Regioni di Lazio e Toscana;

PRESO ATTO della nota prot. n. 594 del 17 maggio 2022 con la quale la Responsabile dell'UPCA ha esposto che:

- oggetto del servizio è l'attività di pulizia ed igiene ambientale, sanificazione e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI ubicati nelle Regioni del Lazio e della Toscana;
- il servizio è comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, degli impianti, mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro pertinente agli immobili;
- tutti i servizi così come definiti nella documentazione di gara predisposta dal gruppo di lavoro costituito da personale del Servizio Patrimonio-UPCA e di ACI Informatica, costituiscono l'oggetto principale dell'appalto, individuato nel seguente codice CPV: 90911200-8;
- il capitolato tecnico-prestazionale definisce, in maniera articolata, le prestazioni richieste, con indicazione della tipologia, della periodicità è strutturato sulla base dei fabbisogni evidenziati da ogni singolo centro di responsabilità, all'esito della rilevazione, al fine di garantire la massima flessibilità e modularità operative ed organizzativa in sede di stipula del contratto attuativo;
- la tipologia contrattuale prescelta è quella dell'Accordo Quadro che, in conformità a quanto definito dall'art.3, lett. ii), e dall'articolo 54 del Codice dei contratti pubblici consiste in un accordo

tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici – individuati con procedura di gara – in cui si definiscono le condizioni del servizio/fornitura (es. prezzi, qualità), rimandando a successivi “accordi attuativi” l’approvvigionamento effettivo da parte delle amministrazioni;

- con il ricorso a questa fattispecie contrattuale, i singoli centri di responsabilità stipuleranno i cd. “contratti attuativi”, con determinazione dell’effettiva articolazione e quantità del servizio confacente al fabbisogno di ogni ufficio, nonché dell’ammontare del valore del contratto attuativo e dell’impegno da assumere nel budget assegnato, nel rispetto - tra accordo quadro e contratto esecutivo – dell’identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate);

- il sistema così strutturato consente, altresì, di mantenere il vigente sistema amministrativo-contabile supportato da SAP, con il minimo impatto dal punto di vista regolamentare, organizzativo ed operativo sulle procedure;

- la durata dell’Accordo Quadro è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dal 1 comma, 2° capoverso dell’art.54 del Codice dei contratti pubblici ed i singoli contratti attuativi decorreranno dalla data di stipula, in ragione della scadenza di ogni singolo contratto in corso ferma restando la scadenza naturale alla stessa data stabilita nell’Accordo Quadro;

CONSIDERATO che, all’esito delle valutazioni di carattere tecnico-economico, in ragione dell’entità dell’appalto e della dislocazione territoriale delle sedi destinatarie del servizio, nell’ottica di garantire i principi di concorrenza e massima partecipazione alla gara anche delle piccole e medie imprese, l’appalto è suddiviso in due lotti geografici, ai sensi dell’art.51 del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che, nei documenti di gara, è previsto che durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti nel medesimo articolo e precisamente:

- a) revisione prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, secondo le modalità, i tempi ed i parametri stabiliti nel disciplinare di gara;
- b) ipotesi di modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, in linea con le indicazioni e precisazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 marzo 2021;

PRECISATO che, sulla base del fabbisogno stimato dai singoli Centri di Responsabilità territoriali e dell’analisi tecnico-economica svolta, ai sensi dell’articolo 35, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici, il valore stimato dell’appalto per i due Lotti, per l’intera durata di quattro anni, è calcolato presuntivamente in € 2.240.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e oltre il quinto d’obbligo ai sensi di legge, così suddiviso:

Lotto 1 - Regione Lazio

Importo totale a base di gara	€ 1.280.000,00
Valore del quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, Codice dei contratti pubblici	€ 256.000,00

Lotto 2 - Regione Toscana

Importo totale a base di gara	€ 960.000,00
Valore del quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, Codice dei contratti	€ 192.000,00

pubblici	
----------	--

PRESO ATTO che, trattandosi di attività ad alta intensità di manodopera secondo la definizione di cui all'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il costo orario è calcolato in conformità alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi di pulizia attualmente vigente ed ammonta a complessivi € 1.568.000,00, corrispondente, per ciascun lotto, alla percentuale del 70% dell'importo posto a base d'asta di ciascun lotto;

VISTO che gli oneri per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla determinazione dell'ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*" verranno integrati, prima della stipula del contratto attuativo, nel documento DUVRI riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nella sede ACI in cui verrà espletato il servizio, con indicazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi;

RITENUTO di ricorrere, in ragione dell'importo individuato come base d'asta, all'espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 58 e 60 del Codice dei contratti pubblici, mediante il ricorso alla piattaforma telematica di acquisto di Federazione e di selezionare la migliore offerta, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett.a) del Codice dei contratti pubblici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con assegnazione massima al prezzo di punti 30/100 ed all'offerta tecnica di punti 70/100;

RAPPRESENTATO che gli operatori che intendano partecipare alla procedura, in conformità alla documentazione di gara, dovranno essere in possesso di requisiti di ordine generale, idoneità professionale e di capacità economica e tecnica, come definiti negli articoli 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, e che i requisiti di professionalità sono adeguati e proporzionati al servizio da affidare al fine di garantire la selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte il servizio oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio, in considerazione della tipologia del contratto e del numero dei soggetti coinvolti;

EVIDENZIATO che la stipula di accordi quadro comporta una serie di vantaggi per l'Ente, quali:

- semplificazione dell'iter di affidamento della singola procedura e contenimento dei costi;
- strutturazione di un contratto modulare e flessibile che permette la "personalizzazione" dei singoli acquisti sulla base dell'effettivo fabbisogno di ciascun centro di responsabilità, pur mantenendo i benefici delle economie di scala per aggregazione della domanda;
- riduzione delle procedure di gara per il medesimo affidamento e dei relativi aggravii amministrativi visto che ai singoli Centri di responsabilità è demandata la fase di stipula del contratto attuativo e di esecuzione del servizio;
- razionalizzazione delle procedure a livello centrale con l'ulteriore beneficio di sollevare gli uffici territoriali da una serie di incombenze, attività e procedure complesse che richiedono specifiche competenze specialistiche, formazione continua ed impegno per destinare le risorse ai processi di erogazione dei servizi PRA e Tasse, secondo la propria mission;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 s.m.i. e l'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina ed alle funzioni del Responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le Linee Guida ANAC n.3, *“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”*, emanate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 ed, in particolare, il par. 11 in merito alla nomina del RUP in caso di acquisti centralizzati ed alla definizione delle rispettive competenze e responsabilità tra stazione appaltante e Centrale Acquisti;

VISTO il decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”* ed, in particolare, quanto stabilito nelle disposizioni del Titolo III, relativamente al direttore dell’esecuzione dei contratti relativi alle forniture ed ai servizi;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile unico del procedimento relativamente al servizio in oggetto ed il Funzionario di supporto alle attività del RUP, come segue:

- dr.ssa Maria Francesca Toro, responsabile unico del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’Accordo Quadro e di monitoraggio dei singoli contratti attuativi stipulati dai titolari di centri di responsabilità, già delegati con la citata determinazione del Segretario Generale n.3811 del 16.12.2021;
- dr.ssa Anna D’Aloia, funzionario con funzioni di supporto al RUP, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e progettazione della procedura, nonché di controllo nella fase di esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi;

PRESO ATTO che ACI Informatica, quale Centrale Acquisti, nominerà il Responsabile del Procedimento (RdP) per le funzioni e responsabilità esclusive afferenti solo alla procedura di affidamento e che i singoli Direttori dell’esecuzione saranno nominati in sede di stipula dei singoli contratti attuativi;

RITENUTO, al fine di completare e dare unitarietà al sistema e semplificare il procedimento di avvio delle procedure di affidamento di beni e servizi da affidare tramite Centrale Acquisti, di delegare la Responsabile dell’UPCA a formulare ed inoltrare ad ACI Informatica SpA la Richiesta di Acquisto (RdA) per dare corso alle procedure di gara tramite la Centrale Acquisti, fermo restando che, con propria determinazione n.3811 del 16.12.2021 di assegnazione del budget, è stabilito che *“i direttori compartimentali, i dirigenti preposti alle aree metropolitane ed agli uffici territoriali ed i funzionari responsabili degli uffici territoriali, in caso di affidamento tramite Centrale Acquisti, sono autorizzati ad adottare atti e provvedimenti per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario superiore al limite rispettivamente indicato, a valere sulle voci di budget attribuite ai rispettivi Centri di responsabilità e, comunque, fino a concorrenza dell’importo iscritto nelle relative voci di budget, nonché a stipulare i relativi contratti”*;

VISTI l’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 15 recanti *«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel *“Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili”* dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO il Regolamento recante *“Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici”* approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione assunta nella riunione del 27.01.2021 ed, in particolare, l'art. 1 che prevede la costituzione del Fondo per le funzioni tecniche;

RAPPRESENTATO di impegnare una quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara esclusa IVA, per la costituzione del suddetto Fondo, secondo le percentuali massime graduate nell'art. 7 ed i coefficienti stabiliti dall'art.10, degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali;

ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde all'importo massimo complessivo di € 44.800,00, di cui € 25.600,00, per il Lotto 1 ed € 19.200,00 per il 2 Lotto, da imputare sui conti Co.Ge. dei centri di costo territoriali firmatari dei contratti attuativi in quanto, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113, gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare la società ACI Informatica Spa - nell'ambito della citata Convenzione in corso - all'espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 58 e 60 del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento, mediante stipula di Accordi Quadro, del servizio di pulizia, igiene ambientale, sanificazione e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI ubicati nelle Regioni Lazio e Toscana, distinto in n.2 Lotti geografici (1° lotto: Lazio - 2° lotto: Toscana), da espletarsi con modalità telematica.

Di dare atto delle principali condizioni della procedura:

- ✓ Valore stimato dell'appalto: € 2.240.000,00, oltre IVA, complessive di cui:
- 1° lotto: € 1.280.000,00, oltre IVA, oltre quinto d'obbligo
- 2° lotto: € 960.000,00 oltre IVA, oltre quinto d'obbligo
- ✓ gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, saranno quantificati in sede di stipula di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro
- ✓ Durata dell'Accordo Quadro: 4 anni, a decorrere dalla data di stipula
- ✓ Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità e valutata con l'attribuzione di massimo punti 30 all'offerta economica e punti 70 all'offerta tecnica.

Di dare atto che successivamente alla stipula dell'accordo quadro, la stipula dei singoli contratti attuativi è delegata ai titolari dei centri di responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con propria determinazione n.3811 del 16.12.2021.

Di dare atto che durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, con un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del valore dell'Accordo Quadro, alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario.

Di delegare la Responsabile dell'UPCA a formulare ed inoltrare ad ACI Informatica SpA la Richiesta di Acquisto (RdA) per dare corso alla procedura di gara tramite la Centrale Acquisti.

Di autorizzare la complessiva spesa di € 2.688.000,00, oltre IVA, compreso il quinto d'obbligo, di cui € 1.536.000,00, oltre IVA per il Lotto 1 e € 1.152.000,00, oltre IVA, per il Lotto 2.

Le suddette somme, per gli importi effettivi, saranno impegnate sui singoli Centri di Costo delle Unità Territoriali in sede di stipula dei contratti attuativi.

Di nominare, fermo restando che ACI Informatica, quale Centrale Acquisti, nominerà il Responsabile del Procedimento (RdP) per le funzioni e responsabilità esclusive afferenti solo alla procedura di affidamento:

- dr.ssa Maria Francesca Toro, responsabile unico del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e di monitoraggio dei singoli contratti attuativi stipulati dai titolari di centri di responsabilità, già delegati con la citata determinazione del Segretario Generale n.3811 del 16.12.2021;

- dr.ssa Anna D'Aloia, funzionario con funzioni di supporto al RUP, incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e progettazione della procedura, nonché di controllo nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

Di stabilire che i Direttori dell'esecuzione (DEC) saranno nominati successivamente in sede di stipula dei singoli contratti attuativi.

Di dare atto che, in sede di stipula dei contratti attuativi, sarà impegnato sui conti CoGe di competenza la somma corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo massimo complessivo di € 44.800,00, di cui € 25.600,00, per il Lotto 1 ed € 19.200,00 per il 2 Lotto modulato sull'ammontare del servizio per ciascun Lotto, per la costituzione del Fondo ai sensi dell'art.113 del Codice dei contratti pubblici e da ripartire a favore del RUP, DEC e del Gruppo di lavoro, nelle misure percentuali stabilite nel Regolamento ACI recante "*Disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici*"

Di dare atto del Quadro Economico Generale dell'appalto, strutturato in:

A)"Somme per servizi" pari ad € 2.240.000,00, oltre IVA, di cui € 1.280.000,00, oltre IVA, per il Lotto 1 ed € 960.000,00, oltre IVA, per il Lotto 2, comprese le opzioni e le modifiche contrattuali di cui all'art.106 del Codice dei contratti;

B)"Somme a disposizione per l'appalto" per l'importo massimo di € 44.800,00, di cui € 25.600,00 per il Lotto 1 ed € 19.200,00, per il Lotto 2, comprensive dell'incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei contratti pubblici.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Responsabile dell'UPCA, al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

f.to (Cons. Gerardo Capozza)

Allegati:
Capitolato tecnico
RDA